N. **960-4040**-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

presentata alla Presidenza il 7 ottobre 1998

(Relatore: **MAGGI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 960, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIACCO, BATTAGLIA, GATTO, PERUZZA, DUCA, LUCIDI, PITTELLA, CHIAVACCI, CARLI, PAISSAN, NARDINI, GIARDIELLO, ALTEA, POLENTA, GASPERONI, DI CAPUA, CACCAVARI, SCRIVANI, SAIA, GIANNOTTI, BOVA, ATTILI, SPINI, MARIANI, CENNAMO, BIRICOTTI, SANTOLI, RAFFAELLI, CHINCARINI, RODEGHIERO, RUZZANTE, VALPIANA

Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi

Presentata il 16 maggio 1996

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

n. 4040

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

(TURCO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(BINDI)

E CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

—

Istituzione dell'amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi

Presentato il 24 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il testo in esame ha lo scopo di limitare ai casi estremi il ricorso agli istituti dell'inabilitazione e dell'interdizione attraverso l'istituzione della nuova figura dell'amministratore di sostegno, resa urgente dalle difficoltà applicative degli istituti vigenti previsti dal codice civile (curatela e tutela) che non riescono a svolgere la propria delicata funzione sociale in tempi adeguati, a causa delle lungaggini procedurali; per questo il provvedimento è molto atteso per la sua rilevanza sociale.

1. Ambito dell'intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente. Attualmente la situazione giuridica delle persone impossibilitate a curare i propri interessi, che non siano sottoposte ad interdizione o ad inabilitazione, non è disciplinata da alcuna norma, salvo, quando ne ricorrano gli estremi, l'applicazione delle disposizioni relative ai negozi giuridici compiuti da incapaci naturali (articolo 428 del codice civile). Unica disposizione (in particolare per quanto concerne le persone con *handicap* psichici) che soccorre è quella di cui all'articolo 35, sesto comma, della legge n. 833 del 1978, che consente al giudice tutelare di adottare provvedimenti urgenti per l'amministrazione e la conservazione del patrimonio del soggetto sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio; va sottolineato che, comunque, tale norma risulta in concreto inapplicabile tutte le volte in cui non sia in corso un trattamento sanitario obbligatorio. Dunque, è apparso necessario intervenire in tutte le ipotesi di gravi malattie o menomazioni fisiche o mentali, anche non riconducibili a situazioni di *handicap* in senso stretto, che rendono impossibile la tutela dei propri interessi, neanche mediante la predisposizione di valida procura. Con il progetto di legge si vuol tentare, quindi, di colmare il ricordato vuoto normativo, introducendo una disciplina che comprime al minimo i diritti e le possibilità di iniziativa della persona disabile o temporaneamente incapace (secondo la definizione di cui all'articolo 1).

2. Istruttoria legislativa svolta. Il provvedimento non ha richiesto un'istruttoria legislativa particolarmente complessa, sotto il profilo dei dati. Invece sono stati valutati attentamente i pareri delle competenti Commissioni. In particolare è stata recepita la condizione contenuta nel parere della Commissione Bilancio, circa la necessità che la remunerazione dell'amministratore di sostegno sia proporzionale all'asse patrimoniale e posta a carico dello stesso, in modo che non si determinino oneri a carico dello Stato. Non è parso invece necessario dare seguito alle osservazioni della Commissione Affari costituzionali in relazione alla possibilità di estendere la categoria dei soggetti legittimati alla nomina come amministratori di sostegno, al potere di intervento del pubblico ministero, al carattere obbligatorio dell'attivazione del procedimento di interdizione o inabilitazione. Non è parso infatti che possano insorgere, su quei punti, dubbi di carattere interpretativo.

3. Il testo della Commissione. In tale ottica, nel testo in esame si rende facoltativa da parte del giudice tutelare, la cui competenza diviene quindi sempre più estesa e significativa, la declaratoria di interdizione del « maggiore di età e il minore emancipato che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li

rende incapaci di provvedere ai propri interessi ».

La nomina dell'amministratore di sostegno (disposta a tempo determinato o indeterminato) da parte del giudice tutelare competente per territorio avviene quando « una persona, per effetto di una grave malattia o menomazione o a causa dell'età avanzata, si trova nella impossibilità, anche temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi o di amministrare il proprio patrimonio, sempre che non sia intervenuta pronuncia di interdizione o di inabilitazione o nomina di tutore o curatore provvisorio »; ciò si realizza attraverso un procedimento snello e semplificato che consente la proposizione della relativa istanza non solo da parte dell'interessato o di uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 del codice civile, ovvero del responsabile del servizio sanitario o sociale direttamente impegnato nella cura e nell'assistenza della persona interessata, ma anche da chiunque venga a conoscenza dello stato di impossibilità descritto nell'articolo 2 del provvedimento.

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo agli interessi del beneficiario e secondo i criteri previsti per il tutore dall'articolo 348 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. Si è anche introdotta la facoltà di nomina, da parte del giudice tutelare, di uno studio professionale, un istituto di credito o altro ente pubblico privato, scelto tra quelli più idonei alla funzione.

Si è prevista la facoltà da parte del pubblico ministero di intervenire nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno con un opportuno criterio di discrezionalità.

Il giudice tutelare, inoltre, nell'emanare il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, stabilisce quali sono gli atti, anche di natura processuale, che lo stesso ha il potere di compiere nell'interesse del beneficiario con preclusione di quelli di straordinaria amministrazione, salvo diversa espressa indicazione dello stesso giudice.

È prevista ancora la possibilità per il giudice tutelare di disporre che determinati atti possano essere compiuti dal beneficiario solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, con conseguente annullabilità di quelli posti in essere in violazione di tale statuizione.

È stata introdotta una opportuna forma di pubblicità attraverso l'istituzione del registro delle amministrazioni di sostegno.

Allo stesso amministratore di sostegno fanno capo una serie di doveri espressamente indicati, tra cui in particolare quello di amministrare il patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia. Il relativo ufficio è remunerato in proporzione all'entità degli interessi da curare.

In caso di modesta entità degli interessi e dell'impegno dell'attività di gestione, il giudice tutelare, nel decreto di nomina, può disporre la gratuità dell'ufficio (che in tal caso viene preferibilmente affidato nell'ambito del volontariato).

Naturalmente è prevista la revoca del provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, nel caso in cui si siano determinati i presupposti per la cessazione del relativo incarico o per la sostituzione dello stesso.

A completamento della semplificazione del procedimento relativo alla nomina e alla revoca dell'amministratore di sostegno si è stabilita la gratuità dei relativi atti e provvedimenti che non sono soggetti all'obbligo della registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo.

Non vi è dubbio che il testo della Commissione corrisponda in pieno ai requisiti indicati nell'articolo 79, comma 4, del Regolamento. In particolare, la necessità dell'intervento legislativo è legata all'attuale disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione contenuta nel codice civile. Inoltre, si è così inteso predisporre uno strumento più adeguato rispetto a quanto attualmente previsto dall'ordinamento, in grado di semplificare e snellire le attuali procedure in sede giurisdizionale che risultano lunghe, complesse e talvolta anche estremamente dispendiose.

Rocco MAGGI, *Relatore*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

al capo I – nel rispetto del processo di decentramento e di separazione delle funzioni e compiti dello Stato da quello delle regioni e degli enti locali – si invita la Commissione di merito a rendere il titolo al plurale: « Obblighi delle pubbliche amministrazioni »;

all'articolo 2, onde evitare che il termine « prestazioni obbligatorie » contenuto nel titolo richiami ambiguamente i trattamenti sanitari obbligatori di cui all'articolo 35 della legge n. 833 del 1978, si invita la Commissione di merito a sostituirlo con « prestazioni dovute »;

all'articolo 2, comma 1 il riferimento al titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 appare alquanto generico, comprendendo tale titolo anche norme irrilevanti rispetto all'oggetto del provvedimento. Il comma 1, inoltre, sembra contenere una norma ambigua, giacché non è chiaro se essa semplicemente richiami la normativa vigente a tutela di soggetti in situazione di difficoltà per motivi di salute, età od altro, o se invece estenda tali norme alle persone non autosufficienti, sancendo quindi una vera e propria equiparazione quanto agli effetti;

all'articolo 2, il comma 4 sia sostituito dal seguente: « I comuni tenuti alle prestazioni socio-assistenziali a favore della persona non autosufficiente, qualora il loro ambito territoriale sia minore di quello di competenza dell'unità sanitaria locale, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono tenuti ad associarsi ovvero a delegare detta funzione ad organismi associativi già costituiti e finalizzati allo svolgimento di servizi ed interventi socio-assistenziali. Trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla costituzione delle associazioni obbligatorie il presidente della giunta regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e, qualora questi non provveda tempestivamente, il commissario di Governo »;

al medesimo articolo 2, comma 6, le parole « o dal commissario di Governo » siano sostituite dalle seguenti: « e delle province autonome di Trento e di Bolzano o, qualora questi non provveda tempestivamente, dal commissario di Governo »;

all'articolo 3 il comma 1 non specifica che i soggetti interessati alla stipula dell'accordo di affidamento sono quelli del comma 2; sarebbe preferibile, quindi accorpare i due commi per evitare difficoltà interpretative;

all'articolo 4, si rileva che l'accordo di affidamento in esso previsto ha per parti l'affidante (genitore, parente, ecc.) e l'affidatario (persone fisiche, comunità, ecc.). Secondo quanto dispone tale articolo, l'affidato non è parte dell'accordo, tuttavia può manifestare il suo dissenso e privare di effetto l'accordo al momento dell'inizio dell'esecuzione, purché le sue motivazioni vengano confermate dal giudice tutelare. Tale schema contrattuale, che volutamente ricalca quello del contratto a favore di terzi, solleva talune perplessità, poiché la produzione di effetti giuridici in capo a un terzo, per effetto di una stipulazione contenuta in un contratto *inter alios actus,* senza necessità di una accettazione espressa o tacita da parte del terzo è subordinata all'esistenza di due requisiti:

l'incidenza limitata alla sfera giuridica patrimoniale del terzo;

la portata esclusivamente vantaggiosa, sul piano economico patrimoniale, per il terzo della stipulazione.

Al di fuori di questi limiti l'ingerenza nella sfera giuridica altrui mediante gli strumenti dell'autonomia negoziale è vietata per i principi costituzionali di uguaglianza e libertà, nonché dall'articolo 1372, comma 2, del codice civile. Infatti ai privati, non disponendo come gli enti pubblici di poteri autoritativi, non è consentito produrre effetti giuridici nella sfera altrui senza il consenso degli interessati. Tali requisiti, tuttavia, non sembrano sussistere nell'accordo di affidamento, considerato che la prestazione dell'assistenza non ha esclusivamente una valenza patrimoniale. Infatti, mentre l'obbligo di mantenimento ha carattere patrimoniale (e si distingue dall'obbligo di prestazione degli alimenti perché più ampio, in quanto riguarda tutte le esigenze della vita e non solo quelle essenziali), l'obbligo di assistenza ha un contenuto più ampio. La giurisprudenza si è occupata dei contratti atipici di assistenza (cfr. C. Cass., prima sez. civ., sentenza 9 ottobre 1996, n. 8825), negando la loro riconducibilità alla fattispecie della rendita vitalizia poiché l'obbligo di assistenza ha carattere continuativo (e non periodico, come l'obbligo del vitaliziante), la prestazione è indeterminata (essendo parametrata sulle mutevoli esigenze dell'assistito), inoltre essa è comprensiva del mantenimento, della convivenza e della assistenza materiale e morale. Si tratta di una prestazione infungibile, il che attribuisce carattere fiduciario al contratto. Tale prestazione, pur essendo suscettibile di valutazione economica, corrisponde a un interesse marcatamente non patrimoniale del debitore. Va segnalato, infine, che la persona non autosufficiente, non essendo né inabilitata né interdetta, ha piena capacità di agire.

Per tali motivi si ritiene necessario invitare la Commissione di merito a tutelare maggiormente la persona in affidamento di quanto non faccia l'attuale formulazione dell'articolo 4. Pur prendendo atto dell'impossibilità di tipizzare i casi di non autosufficienza e comprendendo che tale condizione può essere la più variegata, si ritiene che:

sarebbe preferibile prevedere un espresso consenso da parte del soggetto affidato per la perfezione dell'accordo di affidamento, presupponendosi, comunque, in assenza di dichiarazione di interdizione

o inabilitazione, che questi sia capace di agire. In ogni caso, la notifica dell'accordo ai servizi sociali consente ad essi di investire il pubblico ministero per l'attivazione della procedura di interdizione e inabilitazione, quando risulti che il soggetto affidato non sia in grado di provvedere adeguatamente ai propri interessi per deficienze psichiche o intellettive. Configurando dunque il soggetto affidato come parte dell'accordo, dovrebbero conseguentemente essere espunte le norme di rinvio all'articolo 1411 del codice civile;

siccome al comma 2, affinché non abbia effetto l'accordo in presenza della manifestazione di esplicito dissenso dell'affidato, occorre la conferma del giudice tutelare, è necessario meglio precisare che il giudice tutelare, in tal caso, si limiti a certificare la volontà con la presa d'atto, senza poter compiere valutazioni in merito, fatta sempre salva la facoltà di attivazione delle procedure (come previsto dal successivo articolo 14) per l'interdizione o l'inabilitazione quando ciò sia ritenuto opportuno;

occorre che l'affidato sia ricompreso tra i soggetti che possono risolvere l'accordo ai sensi del successivo comma 5, nel caso in cui la persona affidata non abbia perso la capacità di agire. Si invita la Commissione di merito ad esplicitare che debba essere consentito il recesso da parte dell'affidando in qualunque momento essendo comunque espressamente fatta salva la rifusione delle spese sostenute dall'affidatario. Inoltre, appare lesivo del diritto della persona non autosufficiente che il giudice tutelare debba apprezzare il « giustificato motivo » del suo recesso (valutazione che invece appare necessaria nel caso di recesso da parte dell'affidante o dell'affidatario);

all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, non è chiaro se l'amministrazione ordinaria spetti all'affidatario solo nel caso in cui egli sia stato espressamente delegato dall'amministratore di sostegno o anche in tutti i casi in cui la nomina di tale amministratore non sia stata ancora effettuata. In quest'ultimo caso l'affidatario svolgerebbe, in sostanza, funzioni di mandatario senza aver ricevuto alcuna indicazione sulle modalità con cui svolgere tale incarico;

il comma 4 dell'articolo 5 attribuisce all'affidante il potere di designare l'amministratore di sostegno, senza attribuire al giudice tutelare alcun potere di valutazione circa la scelta effettuata dall'affidante, anche ove questa possa contrastare con gli interessi del soggetto non autosufficiente;

l'articolo 6, comma 1, sembra formulato in maniera impropria: sarebbe preferibile prevedere l'applicazione dell'articolo 692 del codice civile anche nel caso di persone non autosufficienti, estendendo così l'istituto della sostituzione fidecommissaria al di fuori dell'ipotesi di interdizione e inabilitazione. Non si vede inoltre la necessità di consentire espressamente le donazioni modali in favore dell'affidatario, essendo queste normalmente permesse;

quanto al comma 3, del medesimo articolo 6, che disciplina le categorie dei successibili, si segnala che l'ordine previsto dal codice civile viene inopinatamente invertito, in quanto il coniuge, che nel

vigente articolo 565 del codice civile è al primo posto, viene inserito dopo i collaterali e i parenti naturali. Valuti inoltre la Commissione di merito se l'introduzione di una nuova figura di successore legittimo, quale l'affidatario, non pregiudichi il sistema della successione legittima così come configurato nel codice civile;

quanto al comma 5 dello stesso articolo 6, si segnala l'opportunità di sostituire le parole: « proposta di affidamento », con le seguenti: « accordo di affidamento », dal momento che per la perfezione dell'accordo occorre la manifestazione del consenso di tutte le parti;

valuti la Commissione di merito se l'articolo 8, nel sopprimere i poteri di iniziativa del pubblico ministero nella procedura di inabilitazione e interdizione, possa contrastare con le esigenze di tutela della persona, compito fondamentale della Repubblica ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. Per le stesse ragioni potrebbe apparire criticabile la previsione di cui all'articolo 18, comma 8, che rende meramente facoltativo l'intervento del pubblico ministero nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno. Inoltre, si segnala che nell'ottica della soppressione dei poteri del pubblico ministero, appare contraddittorio il comma 1 dell'articolo 14 che attribuisce al pubblico ministero il compito di promuovere il giudizio di interdizione o di inabilitazione;

l'articolo 16, comma 2, appare ultroneo poiché il termine quinquennale per l'azione di annullamento è il termine previsto dal codice civile.

all'articolo 17, è opportuno che venga inserito (al comma 1) anche il riferimento esplicito all'articolo 19, onde evitare che tra le annotazioni in margine all'atto di nascita venga omessa la trascrizione della revoca del provvedimento di amministrazione di sostegno;

infine, all'articolo 20, valuti la Commissione – al fine di favorire la diffusione dell'istituto dell'affido di persona non autosufficiente – di esentare dalla tassa di registrazione (ovvero di limitare la tassa ad una misura fissa minima) anche il contratto di affidamento.

(Parere espresso il 19 novembre 1997).

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità della previsione seconda cui possono essere nominati am-

ministratori di sostegno anche studi professionali, istituti di credito o altri enti pubblici o privati, atteso che la logica del provvedimento sembra essere quella di assicurare il carattere personale dei rapporti intercorrenti tra l'affidato e l'amministratore di sostegno, in base al principio della integrazione della volontà del soggetto affidato, e non della sua completa sostituzione;

all'articolo 5, comma 8, appare necessario, anche in relazione all'articolo 3, chiarire se il potere di intervento del pubblico ministero nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno equivalga implicitamente al riconoscimento al medesimo pubblico ministero del potere di istanza per la nomina, posto che il comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento in esame riconosce genericamente la facoltà di presentare tale istanza a chiunque venga a conoscenza dello stato di impossibilità in cui versa la persona non autosufficiente, con formulazione nella quale potrebbe ricomprendersi anche il pubblico ministero nell'esercizio delle sue funzioni; il potere di istanza del pubblico ministero per la nomina si renderebbe, del resto, coerente con le successive previsioni (articolo 6, comma 2 e articolo 9, comma 1) secondo cui il pubblico ministero può presentare istanze al giudice tutelare per l'annullamento di atti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione del giudice medesimo e può presentare istanze per l'annullamento di atti dell'affidato che siano stati compiuti senza la necessaria assistenza dell'amministratore di sostegno;

all'articolo 7, valuti la Commissione di merito l'effettiva compatibilità della disposizione in esame con quanto stabilito all'articolo 1, comma 2, ove si prevede la facoltizzazione dei procedimenti di interdizione e di inabilitazione e la soppressione del potere di istanza del pubblico ministero, in quanto – senza, peraltro, novellare il codice civile – si reintroduce per altra via un potere di promozione obbligatoria del giudizio di interdizione o inabilitazione su richiesta del giudice tutelare.

(Parere espresso il 29 aprile 1998).

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che le minori entrate derivanti dall'articolo 20 sono compensate dai minori oneri a carico della pubblica amministrazione

conseguenti alla stipula degli accordi di affidamento, e con le seguenti osservazioni:

l'articolo 2, comma 1, va interpretato nel senso che le disposizioni da esso recate non comportano un ampliamento della categoria dei beneficiari delle prestazioni socio-sanitarie ma una mera indicazione di priorità nella concessione delle prestazioni suddette;

l'articolo 2, comma 7, va interpretato nel senso che le convenzioni ivi previste possono essere stipulate nei limiti delle risorse disponibili a carico delle ordinarie dotazioni di bilancio delle amministrazioni interessate;

l'articolo 18, comma 3, va interpretato nel senso che l'ammontare della remunerazione da corrispondersi all'amministratore di sostegno è proporzionale all'asse patrimoniale gestito e va posto a carico del medesimo asse patrimoniale.

(Parere espresso il 5 novembre 1997).

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che l'ammontare della remunerazione da corrispondersi all'amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 11, comma 3, sia calcolato in misura proporzionale all'asse patrimoniale gestito e posto a carico del medesimo asse patrimoniale, in modo che resti escluso ogni nuovo o maggiore onere a carico del bilancio dello Stato.

(Parere espresso il 29 aprile 1998).

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

NULLA OSTA

(Parere espresso il 16 febbraio 1998).

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 29 aprile 1998).

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato il testo unificato del disegno di legge n. 4040 e della proposta di legge n. 960;

premesso che, ai fini della tutela dei diritti delle persone non autosufficienti, appare particolarmente importante ed urgente provvedere alla istituzione della figura dell'amministratore di sostegno;

valutate positivamente le disposizioni del testo unificato riguardanti in particolare tale figura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 18 novembre 1997).

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato del progetto di legge n. 960 e del disegno di legge n. 4040 recante disposizioni in materia di funzioni di giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno;

considerato che il provvedimento intende offrire alle persone non autosufficienti non solo una tutela patrimoniale, ma anche condizioni di vita quanto più autonome ed autosufficienti possibile;

che tuttavia l'istituto dell'amministratore di sostegno, pur con l'innegabile merito della limitazione del ricorso ai tradizionali istituti

dell'interdizione e dell'inabilitazione, risponde solo parzialmente a tale seconda esigenza, ed in particolare agli interrogativi dei familiari delle persone non autosufficienti circa il futuro dei propri cari, una volta che non ci sarà più chi si è preso cura di loro;

che l'istituto dell'accordo di affidamento, previsto dal titolo II della proposta di legge n. 960, ma non recepito dal nuovo testo unificato, perseguiva proprio tale finalità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

1) prevedere, all'articolo 1, comma 2, l'abrogazione dell'articolo 418 del codice civile, che disciplina l'interdizione d'ufficio;

2) abrogare l'articolo 7 del nuovo testo unificato, che appare in contrasto con lo spirito del provvedimento;

3) inserire, all'articolo 10, comma 1, del nuovo testo unificato, dopo le parole: nell'apposito registro, le seguenti: e conservati sotto la vigilanza del giudice tutelare;

4) inserire nel nuovo testo unificato l'istituto dell'accordo di affidamento, già previsto dal titolo II della proposta di legge n. 960.

(Parere espresso il 19 maggio 1998).

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

—

Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno.

ART. 1.

(Funzioni del giudice tutelare).

1. La presente legge ha il fine di limitare ai casi estremi il ricorso agli istituti dell'inabilitazione e dell'interdizione. Al giudice tutelare fanno carico gli adempimenti espressamente previsti dalla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, all'articolo 414 del codice civile, la parola: « devono » è sostituita dalla seguente: « possono ».

ART. 2.

(Condizioni per la nomina dell'amministratore di sostegno).

1. Quando una persona, per effetto di una grave malattia o menomazione o a causa dell'età avanzata, si trova nella impossibilità, anche temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi o di amministrare il proprio patrimonio, il giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno, sempre che non sia intervenuta pronuncia di interdizione o di inabilitazione o nomina di tutore o curatore provvisorio.

2. Per tutti gli atti che non formano oggetto dell'amministrazione di sostegno, la persona beneficiaria conserva la capacità di agire.

ART. 3.

(Nomina dell'amministratore di sostegno).

1. Il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con

decreto motivato immediatamente efficace su istanza dell'interessato o di uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 del codice civile, ovvero del responsabile del servizio sanitario o sociale direttamente impegnato nella cura e nell'assistenza della persona interessata.

2. L'istanza per la nomina dell'amministratore di sostegno può essere presentata, altresì, da chiunque venga a conoscenza dello stato di impossibilità di cui all'articolo 2.

3. La nomina può essere disposta a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel primo caso, scaduto il termine, il giudice tutelare, sentite le persone beneficiarie e assunte le necessarie informazioni, può prorogare la durata dell'amministrazione di sostegno.

ART. 4.

(Scelta dell'amministratore di sostegno).

1. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo agli interessi del beneficiario e secondo i criteri previsti per il tutore dall'articolo 348 del codice civile, in quanto compatibili. Può essere nominato amministratore di sostegno anche uno studio professionale, un istituto di credito o altro ente pubblico o privato, scelto tra quelli più idonei alla funzione.

2. Sono applicabili all'amministratore di sostegno gli articoli 349, 350, 351, 352 e 353 del codice civile.

ART. 5.

(Procedimento).

1. L'istanza di nomina prevista dall'articolo 3, comma 1, deve indicare le generalità del beneficiario, la sua residenza o dimora, le ragioni per cui si richiede il decreto, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dall'istante, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

2. All'istanza, tranne nel caso in cui questa sia presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, deve essere allegata la certificazione degli accertamenti effettuati ovvero una certificazione medica rilasciata da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale, o dal medico convenzionato per l'assistenza di base, attestante la natura della malattia o menomazione e gli effetti ostativi o limitativi sulle capacità dell'interessato.

3. Il giudice tutelare deve sentire direttamente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo ove essa si trova; tiene conto in ogni sua decisione, compatibilmente con gli interessi della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

4. Il giudice tutelare può chiedere ulteriori chiarimenti al medico che ha rilasciato la certificazione di cui al comma 2.

5. Il giudice tutelare assume le necessarie informazioni e convoca o interpella, ove possibile, il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i fratelli e i conviventi della persona cui il procedimento si riferisce.

6. Il giudice tutelare può in ogni tempo modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

7. In caso di straordinaria necessità ed urgenza il giudice tutelare può nominare immediatamente un amministratore di sostegno provvisorio ed assumere i provvedimenti urgenti per la cura dell'interessato e per l'amministrazione e la conservazione del patrimonio di questi.

8. Il pubblico ministero può intervenire nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno.

ART. 6.

(Poteri dell'amministratore di sostegno).

1. Il giudice tutelare, nell'emanare il decreto di nomina dell'amministratore di

sostegno, stabilisce quali sono gli atti, anche di natura processuale, che l'amministratore ha il potere di compiere nell'interesse del beneficiario.

2. Salvo che il giudice tutelare disponga diversamente, gli atti di straordinaria amministrazione che rientrano fra quelli indicati al comma 1 non possono essere compiuti dall'amministratore di sostegno senza la specifica autorizzazione del giudice stesso. In mancanza, tali atti possono essere annullati dal giudice tutelare, su istanza del pubblico ministero, del beneficiario, dei suoi eredi o degli aventi causa.

3. L'azione di cui al comma 2 si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto.

ART. 7.

(Interdizione e inabilitazione nel corso dell'amministrazione di sostegno).

1. Se nel corso dell'amministrazione di sostegno sorgono dubbi sulla capacità del beneficiario, il giudice tutelare informa il pubblico ministero presso il tribunale perché promuova il giudizio di interdizione o di inabilitazione.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, terzo comma, del codice civile.

ART. 8.

(Amministrazione di sostegno in caso di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione).

1. Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia comunque assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale ne dà comunicazione al pubblico ministero, che provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

ART. 9.

(Assistenza necessaria).

1. Il giudice tutelare può disporre che determinati atti possano essere compiuti dal beneficiario solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Se tali atti sono compiuti senza la prescritta assistenza, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario, dei suoi eredi e degli aventi causa.

2. L'azione di cui al comma 1 si prescrive nel termine di cinque anni dal momento in cui l'atto è stato compiuto.

ART. 10.

(Pubblicità).

1. I provvedimenti di cui agli articoli 5, 6 e 9 devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nel registro di cui al comma 2 e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.

2. Il registro delle amministrazioni di sostegno deve riportare:

a) le generalità e il domicilio della persona beneficiaria;

b) la data e gli estremi essenziali del provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno;

c) le generalità e il domicilio dell'amministratore di sostegno;

d) le modifiche sia nei poteri sia nella persona dell'amministratore di sostegno;

e) la data di chiusura dell'amministrazione di sostegno.

ART. 11.

(Doveri dell'amministratore di sostegno).

1. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tenere

sempre presente il superiore interesse del beneficiario. Ove possibile e opportuno e considerate anche le condizioni del beneficiario, egli deve tenere conto delle sue aspirazioni e realizzarle. Egli, comunque, deve amministrare il patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo quanto stabilito dall'articolo 382 del codice civile.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 378, 380 e 381 del codice civile. Oltre a presentare rendiconto annuale dell'attività di gestione, l'amministratore deve informare il giudice tutelare circa le generali condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

3. L'ufficio di amministratore di sostegno è remunerato in proporzione all'entità degli interessi da curare, in misura proporzionale all'asse patrimoniale gestito e con oneri a carico del medesimo asse patrimoniale. In caso di modesta entità degli interessi e dell'impegno per l'attività di gestione, il giudice tutelare, nel decreto di nomina, può disporre la gratuità dell'ufficio. In tale ultimo caso, la scelta dell'amministratore di sostegno avviene, di preferenza, nell'ambito del volontariato.

4. Su richiesta del giudice tutelare o del beneficiario l'amministratore di sostegno è tenuto ad informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti compiuti nel corso della gestione. In caso di inosservanza si applica la disposizione di cui al comma 6.

5. Nel caso di contrasto tra la volontà del beneficiario e quella dell'amministratore di sostegno, ovvero se sia stato o stia per essere compiuto da quest'ultimo un atto dannoso per il beneficiario, ovvero nel caso in cui l'amministratore di sostegno trascuri ingiustificatamente di perseguire il superiore interesse o di soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi o i soggetti indicati all'articolo 3, commi 1 e 2, possono ricorrere al giudice tutelare affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti.

6. Il giudice tutelare, se ritiene fondata la richiesta di cui al comma 5, indica quali sono gli atti da compiere. Nei casi più gravi si applica nei confronti dell'amministratore di sostegno l'articolo 384 del codice civile.

ART. 12.

(Revoca della nomina).

1. Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno o i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

2. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

3. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni.

ART. 13.

(Gratuità degli atti e dei provvedimenti).

1. Gli atti e i provvedimenti del procedimento di nomina e revoca dell'amministratore di sostegno non sono soggetti all'obbligo della registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo.

PROPOSTA DI LEGGE

N. 960, d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri

CAPO I

OBBLIGHI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 1.

(Qualità e diritti delle persone non autosufficienti).

1. Si considera non autosufficiente la persona di qualsiasi età che, anche se non interdetta o inabilitata, fisicamente o psichicamente, non è autonoma nell'espletamento delle funzioni proprie della vita quotidiana tanto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente nella sfera individuale o in quella di relazione.

2. Ogni persona non autosufficiente ha diritto di vivere con il massimo di autonomia psicologica, fisica, economica e giuridica possibile nella propria abitazione, nell'ambito della propria famiglia e nella comunità locale di abituale dimora con le garanzie stabilite dalle leggi nazionali e regionali vigenti.

ART. 2.

(Prestazioni obbligatorie).

1. La qualità di persona non autosufficiente, risultante dagli accertamenti di cui al decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1981, n. 18, e all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o, in mancanza, da diagnosi clinica dello specialista della unità sanitaria locale di residenza o con essa convenzionato, dà diritto alle prestazioni sociali di cui al titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, a quelle sanitarie di cui alle leggi 4 agosto 1955, n. 692, 12 febbraio 1968, n. 132, 13 maggio 1978, n. 180, 23 dicembre 1978, n. 833, nonché alle prestazioni socio-sanitarie stabilite con leggi regionali per persone non autosufficienti, con riguardo particolare all'assistenza domiciliare domestica e socio-sanitaria, ai centri diurni, al servizio di aiuto personale e alle prestazioni economiche previste da tali leggi.

2. Le leggi regionali, fissano i requisiti per la gratuità totale o parziale delle prestazioni di cui al comma 1.

3. Gli interventi e le prestazioni a favore della persona non autosufficiente hanno carattere di priorità nei programmi e nei piani di finanziamento di tutti gli enti pubblici e le disposizioni contenute nel presente articolo hanno valore di princìpi generali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica.

4. I comuni tenuti alle prestazioni socio-assistenziali a favore della persona non autosufficiente sono tenuti ad associarsi, qualora il loro ambito territoriale sia minore di quello di competenza dell'unità sanitaria locale, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla costituzione delle associazioni obbligatorie il presidente della giunta regionale, secondo le disposizioni dei rispettivi statuti regionali e, in mancanza, il commissario del Governo.

5. Gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni, competenti in materia di servizi sociali, assistenziali e sanitari, sono tenuti a coordinare gli interventi e i finanziamenti tramite gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, o tramite le convenzioni di cui all'articolo 24 della stessa legge.

6. I comuni e le regioni, trascorso infruttuosamente un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono surrogati nella stipula degli atti di cui al comma 5, rispettivamente, da commissari *ad acta* nominati dal presidente della giunta regionale o dal commissario del Governo.

7. Tutte le pubbliche amministrazioni di cui al presente articolo possono stipulare convenzioni con soggetti privati, con o senza fini di lucro, per il compimento delle prestazioni di propria competenza, obbligandoli contestualmente a svolgere e far verificare i propri servizi secondo i princìpi indicati negli accordi di programma o nelle convenzioni, di cui al comma 5 del presente articolo.

CAPO II

ACCORDO DI AFFIDAMENTO A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

ART. 3.

(Parti dell'accordo).

1. Fermi restando gli obblighi della pubblica amministrazione di cui al capo I, i soggetti interessati possono stipulare accordi di affidamento a favore delle persone non autosufficienti.

2. Ciascuno dei genitori, anche adottivi o affidatari, può sottoscrivere un accordo di affidamento della persona non autosufficiente, efficace immediatamente o dopo la propria morte o quando ne faccia espressa richiesta all'affidatario, con:

a) persone singole o famiglie possibilmente scelte dai genitori tra quelle che conoscono la persona non autosufficiente;

b) comunità gestite da associazioni di volontariato, di mutuo aiuto, cooperative sociali, fondazioni e istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza che, di preferenza, si trovino nell'ambito della comunità locale di abituale dimora della persona non autosufficiente e purché le stesse non abbiano più di altre cinque persone ospiti nello stesso luogo;

c) servizi sociali di comuni o di unità sanitarie locali.

3. In mancanza dei genitori o in caso di loro incapacità a esercitare la potestà, l'accordo può essere stipulato da parenti entro il quarto grado e da affini entro il terzo grado della persona non autosufficiente; in mancanza di questi dal sindaco del comune di sua abituale dimora, su proposta dei servizi sociali del comune o della unità sanitaria locale.

4. Qualora la persona non autosufficiente sia interdetta o inabilitata, la stipula può essere effettuata, rispettivamente, dal tutore o dal curatore.

5. Qualora l'affidatario sia una famiglia, l'accordo è sottoscritto da tutti i suoi membri maggiorenni.

ART. 4.

(Procedimento).

1. L'accordo deve essere notificato a cura degli affidanti, subito dopo la sua stipula, ai servizi sociali di abituale dimora dell'affidato e al giudice tutelare, che provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno, di cui all'articolo 10, che può anche essere l'affidatario.

2. L'accordo non ha effetto se al momento dell'inizio dell'esecuzione l'affidato manifesta esplicito dissenso, le cui motivazioni sono confermate dal giudice tutelare.

3. L'esecuzione dell'accordo inizia con un periodo di prova di sei mesi, rinnovabile, sotto la vigilanza del giudice tutelare. Al termine di tale periodo, il giudice tutelare dichiara l'efficacia definitiva dell'accordo o ne dispone la sospensione o la risoluzione. In tale ultimo caso, il giudice tutelare invita, nell'ordine, i soggetti di cui all'articolo 3 a stipulare, se del caso e sentito l'affidando, un nuovo accordo.

4. Ciascuna delle parti può recedere dall'accordo, prima dell'inizio della sua esecuzione, con semplice comunicazione scritta all'altra parte, notificata anche al giudice tutelare e ai servizi sociali di cui al comma 1 del presente articolo, con cessazione di tutti gli effetti dell'accordo, fatta salva la rifusione delle spese sostenute.

5. Ciascuna delle parti può recedere dall'accordo, in corso di esecuzione, per giustificato motivo convalidato dal giudice tutelare, con cessazione di tutti gli effetti dell'accordo, fatta salva la rifusione delle spese sostenute.

ART. 5.

(Obblighi delle parti).

1. L'affidatario provvede:

a) all'assistenza e al mantenimento della persona non autosufficiente, possibilmente nella abitazione della medesima o presso di sé;

b) ad atti di amministrazione ordinaria dei beni della persona non autosufficiente, quali il prelevamento degli eventuali ratei di pensioni o assegni, il pagamento di pigioni, utenze e tributi, la riscossione di fitti, canoni e salari, qualora non sia stato nominato amministratore di sostegno e sia stato a ciò espressamente delegato dall'amministratore di sostegno in carica.

2. L'affidatario è tenuto a presentare rendiconto:

a) annuale, al giudice tutelare, dell'andamento dell'esecuzione dell'accordo e della qualità dei risultati dell'affidamento, informandolo circa le generali condizioni di vita personale e sociale dell'affidato;

b) annuale, al giudice tutelare, dell'amministrazione dei beni dell'affidato, qualora sia stato nominato amministratore di sostegno;

c) semestrale, all'amministratore di sostegno, dell'attività di gestione svolta su delega dello stesso.

3. L'affidante provvede alla stipula di polizze assicurative a favore dell'affidatario, in ordine alla responsabilità civile dell'affidato per danni a terzi o allo stesso affidatario e agli infortuni.

4. L'affidante può designare nell'accordo, o con atto separato, una persona o un ente di sua fiducia per la funzione di amministratore di sostegno.

ART. 6.

(Disposizioni di carattere economico).

1. L'affidante può fare testamento, ai sensi dell'articolo 692 del codice civile, e donazioni, ai sensi dell'articolo 793 del codice civile, in favore dell'affidatario.

2. L'affidante è tenuto a:

a) fornire all'amministratore di sostegno l'elenco dei beni mobili e immobili di proprietà dell'affidato;

b) stipulare, secondo le proprie possibilità economiche valutate dal giudice tutelare, un contratto con enti assicurativi o mutualistici, finalizzato alla costituzione di una rendita per sostenere in tutto o in parte i costi necessari all'attività assistenziale dell'affidatario e alla funzione dell'amministratore di sostegno.

3. L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 565 – *(Categorie dei successibili).* — Nella successione legittima l'eredità si devolve ai discendenti legittimi, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, ai parenti naturali, al coniuge, all'affidatario e allo Stato nell'ordine e secondo le regole stabilite in questo titolo ».

4. L'articolo 572 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 572 – *(Successione di altri parenti e dell'affidatario).* — Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle e loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.

In mancanza di parenti fino al quarto grado, la successione si apre a favore dello affidatario.

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado ».

5. La retta, che dovrebbe essere corrisposta dalla pubblica amministrazione in caso di ricovero della persona non autosufficiente in istituto, è attribuita agli affidatari, per un importo pari al 75 per cento del suo ammontare.

ART. 7.

(Norma finale).

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano al contratto di

affidamento le disposizioni del codice civile sul contratto a favore di terzi, di cui agli articoli 1411 e seguenti, in quanto compatibili.

CAPO III

FUNZIONI DEL GIUDICE TUTELARE E DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

ART. 8.

(Funzioni del giudice tutelare).

1. La presente legge ha il fine di limitare ai casi estremi il ricorso agli istituti dell'inabilitazione e dell'interdizione. Al giudice tutelare fanno carico gli adempimenti espressamente previsti dalla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni al codice civile:

a) all'articolo 414, la parola: « devono » è sostituita dalla seguente: « possono »;

b) all'articolo 417, le parole: « ovvero dal pubblico ministero » e le parole: « o dal pubblico ministero » sono soppresse;

c) l'articolo 418 è abrogato:

d) l'articolo 420 è abrogato.

ART. 9.

(Condizioni per la nomina dell'amministratore di sostegno).

1. Quando una persona si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1 o è stato stipulato l'accordo di affidamento di cui al capo II della presente legge o comunque quando una persona per effetto di una grave malattia o menomazione o a causa dell'età avanzata, si trova nell'impossibilità, anche temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi o di amministrare il proprio patrimonio, il giudice tutelare della pretura nel cui circondario la persona ha la residenza o dimora provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno, sempre che non sia intervenuta pronuncia di interdizione o di inabilitazione o nomina di tutore o curatore provvisorio.

ART. 10.

(Nomina dell'amministratore di sostegno).

1. Il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente efficace su istanza dell'interessato o di uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 del codice civile, come modificato dalla presente legge, ovvero del responsabile del servizio sanitario o sociale direttamente impegnato nella cura e nell'assistenza della persona interessata.

2. L'istanza per la nomina dell'amministratore di sostegno può essere presentata, altresì, da chiunque venga a conoscenza dello stato di impossibilità di cui all'articolo 9.

3. La nomina può essere disposta a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel primo caso, scaduto il termine, si applicano per l'eventuale rinnovo le disposizioni di cui alla presente legge.

ART. 11.

(Scelta dell'amministratore di sostegno).

1. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo agli interessi del beneficiario e secondo i criteri previsti per il tutore dall'articolo 348 del codice civile in quanto compatibili. Può essere nominato amministratore di sostegno anche uno studio professionale, un istituto di credito o altro ente, purché abbia una riconosciuta competenza specifica nel settore della gestione di patrimoni. Può essere nominato amministratore di sostegno l'affidatario, di cui all'articolo 3 della presente legge. Deve essere nominato amministratore di sostegno, fatti salvi i criteri ed il disposto degli articoli 348 e 350

del codice civile, la persona o l'ente designato dall'affidante, di cui all'articolo 3 della presente legge, tranne nel caso in cui quest'ultimo sia il sindaco.

2. Sono applicabili all'amministratore di sostegno gli articoli 349, 350, 351, 352 e 353 del codice civile.

ART. 12.

(Procedimento).

1. L'istanza di nomina prevista dall'articolo 10, comma 1, deve indicare le generalità del beneficiario, la sua residenza o dimora, le ragioni per cui si richiede il decreto, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dall'istante, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

2. All'istanza, tranne nel caso in cui questa sia presentata da persona prevista dall'articolo 10, comma 2, deve essere allegata la certificazione degli accertamenti di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero una certificazione medica rilasciata da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale, o dal medico convenzionato per l'assistenza di base, attestante la natura della malattia o menomazione e gli effetti ostativi o limitativi sulle capacità dell'interessato.

3. Il giudice tutelare può sentire direttamente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo ove essa si trova; tiene conto in ogni sua decisione, compatibilmente con gli interessi della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

4. Il giudice tutelare può chiedere ulteriori chiarimenti al medico che ha rilasciato la certificazione di cui al comma 2.

5. Il giudice tutelare assume le necessarie informazioni e convoca o interpella, ove possibile, il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i fratelli, i conviventi e l'affidante e l'affidatario della persona cui il procedimento si riferisce.

6. Il giudice tutelare può in ogni tempo modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

7. In caso di straordinaria necessità e urgenza il giudice tutelare può nominare immediatamente un amministratore di sostegno provvisorio e assumere i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura dell'interessato e per l'amministrazione e la conservazione del patrimonio di questi.

8. Il pubblico ministero deve intervenire nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno a pena di nullità rilevabile d'ufficio.

ART. 13.

(Poteri dell'amministratore di sostegno).

1. Il giudice tutelare, nell'emanare il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, stabilisce quali sono gli atti, anche di natura processuale, che l'amministratore ha il potere di compiere nell'interesse del beneficiario.

2. Salvo che il giudice tutelare disponga diversamente, gli atti di straordinaria amministrazione che rientrano fra quelli indicati nel comma 1 non possono essere compiuti dall'amministratore di sostegno senza la specifica autorizzazione del giudice stesso. In mancanza, tali atti possono essere annullati dal giudice tutelare, su istanza del pubblico ministero, del beneficiario, dei suoi eredi o degli aventi causa.

3. L'azione di cui al comma 2 si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto.

ART. 14.

(Assistenza necessaria).

1. Il giudice tutelare può disporre che determinati atti possano essere compiuti dal beneficiario solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Se tali atti sono compiuti senza la prescritta assistenza, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pub-

blico ministero, del beneficiario, dei suoi eredi e degli aventi causa.

2. L'azione di cui al comma 1 si prescrive nel termine di cinque anni dal momento in cui l'atto è stato compiuto.

ART. 15.

(Pubblicità).

1. I provvedimenti di cui agli articoli 12, 13 e 14 devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.

ART. 16.

(Doveri dell'amministratore di sostegno).

1. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tenere sempre presente il superiore interesse del beneficiario. Ove possibile e opportuno e considerate anche le condizioni del beneficiario, egli deve tenere conto delle sue aspirazioni e realizzarle. Egli, comunque, deve amministrare il patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 378, 380 e 381 del codice civile. Oltre a presentare rendiconto annuale dell'attività di gestione, l'amministratore deve informare il giudice tutelare circa le generali condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

3. L'ufficio di amministratore di sostegno è remunerato in proporzione all'entità degli interessi da curare, nella misura prevista dalle tariffe professionali vigenti o, in mancanza, secondo equità. In caso di modesta entità degli interessi e dell'impegno per l'attività di gestione, il giudice tutelare, nel decreto di nomina, può disporre la gratuità dell'ufficio. In tale ultimo caso, la scelta dell'amministratore di sostegno avviene, di preferenza, nell'ambito del volontariato.

4. Su richiesta del giudice o del beneficiario, l'amministratore di sostegno è tenuto a informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti compiuti nel corso della gestione. In caso di inosservanza si applica la disposizione di cui al comma 6.

5. Nel caso di contrasto tra la volontà del beneficiario e quella dell'amministratore di sostegno, ovvero se sia stato o stia per essere compiuto da quest'ultimo un atto dannoso per il beneficiario, ovvero nel caso in cui l'amministratore di sostegno trascuri ingiustificatamente di perseguire il superiore interesse o di soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi o i soggetti indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, possono ricorrere al giudice tutelare affinché siano adottati opportuni provvedimenti.

6. Il giudice tutelare, se ritiene fondata la richiesta di cui al comma 5, indica quali sono gli atti da compiere. Nei casi più gravi, si applica nei confronti dell'amministratore di sostegno l'articolo 384 del codice civile.

ART. 17.

(Revoca del provvedimento).

1. Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno o i soggetti di cui all'articolo 10 ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

2. L'istanza è comunicata al beneficiario e all'amministratore di sostegno.

3. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni.

ART. 18.

(Gratuità degli atti e dei provvedimenti).

1. Gli atti e i provvedimenti del procedimento di nomina e revoca dell'amministratore di sostegno non sono soggetti all'obbligo della registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo.

DISEGNO DI LEGGE
n. 4040

ART. 1.

(Condizioni).

1. Quando una persona, per effetto di una grave malattia o menomazione o a causa dell'età avanzata, si trova nella impossibilità, anche temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi o di amministrare il proprio patrimonio, il giudice tutelare della pretura nel cui circondario la persona ha la residenza o dimora provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno.

ART. 2.

(Nomina dell'amministratore di sostegno).

1. Il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente efficace su istanza dell'interessato o di uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 del codice civile, ovvero del responsabile del servizio sanitario o sociale direttamente impegnato nella cura e nell'assistenza della persona interessata.

2. La nomina dell'amministratore di sostegno può essere disposta a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel primo caso, scaduto il termine, si seguono per il rinnovo le disposizioni di cui alla presente legge.

ART. 3.

(Scelta dell'amministratore di sostegno).

1. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo agli interessi del beneficiario e secondo i criteri previsti per il tutore dall'articolo 348 del codice civile, in quanto compatibili.

2. Sono applicabili all'amministratore di sostegno gli articoli 349, 350, 351, 352 e 353 del codice civile.

ART. 4.

(Procedimento).

1. L'istanza di nomina prevista dall'articolo 2, comma 1, deve indicare le generalità del beneficiario, la sua residenza o dimora, le ragioni per cui si richiede il decreto, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dall'istante, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e conviventi del beneficiario.

2. All'istanza deve essere allegata certificazione medica rilasciata da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale, o dal medico convenzionato per l'assistenza sanitaria di base, attestante la natura della malattia o menomazione e gli effetti ostativi o limitativi sulle capacità dell'interessato.

3. Il giudice deve sentire direttamente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo ove essa si trova; tiene conto in ogni sua decisione, compatibilmente con gli interessi della persona dei bisogni e delle richieste di questa.

4. Il giudice può chiedere ulteriori chiarimenti al medico che ha rilasciato la certificazione di cui al comma 2.

5. Il giudice assume le necessarie informazioni e convoca o interpella, ove possibile, il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i fratelli ed i conviventi della persona cui il procedimento si riferisce.

6. Il giudice può in ogni tempo modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

7. In caso di straordinaria necessità ed urgenza il giudice tutelare può nominare immediatamente un amministratore di sostegno provvisorio ed assumere i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura dell'interessato e per l'amministrazione e la conservazione del patrimonio di questi.

ART. 5.

(Poteri dell'amministratore di sostegno).

1. Il giudice, nell'emanare il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, stabilisce quali siano gli atti, anche di natura processuale, che l'amministratore ha il potere di compiere nell'interesse del beneficiario.

2. Salvo che il giudice disponga diversamente, gli atti di straordinaria amministrazione che rientrano fra quelli indicati nel comma 1 non possono essere compiuti dall'amministratore di sostegno senza la specifica autorizzazione del giudice tutelare. In mancanza, tali atti possono essere annullati su istanza del pubblico ministero, del beneficiario, dei suoi eredi o degli aventi causa.

3. L'azione di cui al comma 2 si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto.

ART. 6.

(Interdizione e inabilitazione nel corso dell'amministrazione di sostegno).

1. Se nel corso dell'amministrazione di sostegno sorgono dubbi sulla capacità del beneficiario, il giudice tutelare informa il pubblico ministero presso il tribunale perché promuova il giudizio di interdizione o inabilitazione.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, terzo comma, del codice civile.

ART. 7.

(Attribuzione dell'amministrazione di sostegno in caso di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione).

1. Se nel corso del giudizio di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia comunque assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale ne fa comunicazione al pubblico ministero, che provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

ART. 8.

(Doveri dell'amministratore di sostegno).

1. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve perseguire gli interessi del beneficiario, tenendo conto, ove possibile ed opportuno e considerate anche le condizioni del beneficiario medesimo, delle sue aspirazioni, e deve amministrare il patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 378, 379, 380 e 381 del codice civile.

3. Su richiesta del giudice o del beneficiario l'amministratore di sostegno è tenuto ad informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti compiuti nel corso della gestione. In caso di inosservanza si applica la disposizione di cui al comma 5.

4. Nel caso di contrasto tra la volontà del beneficiario e quella dell'amministratore di sostegno, ovvero se sia stato o stia per essere compiuto da quest'ultimo un atto dannoso per il beneficiario, ovvero nel caso in cui l'amministratore di sostegno trascuri ingiustificatamente di perseguire gli interessi o di soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi o i soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, possono ricorrere al giudice tutelare affinché siano adottati opportuni provvedimenti.

5. Il giudice tutelare, se ritiene fondata la richiesta di cui al comma 4, indica quali sono gli atti da compiere; nei casi più gravi si applica nei confronti dell'amministratore di sostegno l'articolo 384 del codice civile.

ART. 9.

(Revoca del provvedimento).

1. Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno o i soggetti di cui all'articolo 2 ritengono che si siano determinati

i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

2. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

3. Il giudice provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni.

ART. 10.

(Forme di pubblicità dell'amministrazione di sostegno).

1. Presso l'ufficio del giudice tutelare è istituito il registro delle amministrazioni di sostegno. Tale registro deve riportare:

a) le generalità e il domicilio della persona beneficiaria;

b) la data e gli estremi essenziali del provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno;

c) le generalità e il domicilio dell'amministratore di sostegno;

d) le modifiche sia nei poteri sia nella persona dell'amministratore di sostegno;

e) la data di chiusura dell'amministrazione di sostegno.

2. I provvedimenti di apertura e di modifiche dell'amministrazione di sostegno producono effetto dal giorno in cui vengono annotati nel registro degli atti di nascita.

ART. 11.

(Gratuità degli atti e dei provvedimenti).

1. Gli atti e i provvedimenti del procedimento di nomina e revoca dell'amministratore di sostegno non sono soggetti all'obbligo della registrazione e sono esenti da tasse, imposte e tributi.